

**REGOLAMENTO APAVE ITALIA CPM
PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI ESPERTI IN GESTIONE
DELL'ENERGIA (EGE)**

REV.	DATA	Preparato	Approvato	MOTIVAZIONI REVISIONE
00	04/05/2015	Domenico Venditti	Urbano Strada	Prima emissione
01	24/08/2015	Domenico Venditti	Urbano Strada	Esame documentale Accredia
02	04/09/2018	Domenico Venditti	Urbano Strada	Allineamento con GDPR
03	18/02/2020	Domenico Venditti	Urbano Strada	Esame documentale Accredia
04	03/11/2021	Domenico Venditti	Urbano Strada	Logo APAVE

INDICE

1.	OGGETTO	3
2.	PRESENTAZIONE DI APAVE ITALIA CPM S.R.L.	3
3.	DIRETTIVE/REGOLAMENTI COMUNITARI E LEGGI/NORME	3
4.	DEFINIZIONI E FUNZIONI	3
5.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	4
6.	GENERALITÀ	4
6.1	<i>EGE SETTORE CIVILE</i>	5
6.2	<i>EGE SETTORE INDUSTRIALE</i>	5
7.	REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI CERTIFICAZIONE	6
7.1	<i>TITOLI DI STUDIO</i>	6
7.2	<i>ESPERIENZA LAVORATIVA</i>	7
8.	REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DI LEGALITÀ	8
9.	IMPARZIALITÀ	8
10.	DOMANDA DI CERTIFICAZIONE	9
11.	PROCEDURA DI VALUTAZIONE	9
11.1	<i>VERIFICA DEI PREREQUISITI</i>	9
11.2	<i>CONDUZIONE DELL'ESAME</i>	9
11.3	<i>SVOLGIMENTO DELL'ESAME</i>	9
11.4	<i>DURATA DEGLI ESAMI</i>	10
11.5	<i>VALUTAZIONE DEGLI ESAMI</i>	10
11.6	<i>REGISTRAZIONI</i>	10
12.	EMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	10
12.1	<i>EMISSIONE DEL CERTIFICATO</i>	10
12.2	<i>TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO</i>	10
13.	REGISTRO DEI CERTIFICATI	10
14.	ARCHIVIO DEI CERTIFICATI	11
15.	VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE	11
15.1	<i>PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE</i>	11
15.2	<i>MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE</i>	11
15.3	<i>RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE</i>	11
16.	TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	12
16.1	<i>MODALITÀ OPERATIVE</i>	12
17.	LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ	12
18.	DIRITTI E DOVERI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE	12
19.	SORVEGLIANZA E RECLAMI	13
20.	ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	13
21.	UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE	13
21.1	<i>USO DEL CERTIFICATO</i>	13
21.2	<i>USO SCORRETTO DEL CERTIFICATO</i>	14
22.	SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	14
23.	REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	14
24.	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	15
25.	CONSEGUENZE DELLA RINUNCIA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	15
26.	CONDIZIONI ECONOMICHE	15
27.	RECLAMI E RICORSI	15
28.	ARBITRATO	15
29.	TUTELA DELLA PRIVACY	16

1. Oggetto

Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità con le quali APAVE ITALIA CPM S.r.l. effettua la valutazione e la certificazione degli Esperti in Gestione dell'Energia e definisce inoltre le modalità che i richiedenti devono seguire per chiedere, ottenere e mantenere tale certificazione, rispetto alle normative di riferimento.

2. Presentazione di APAVE ITALIA CPM S.r.l.

APAVE ITALIA CPM S.r.l. è una società a responsabilità limitata, con sede legale a Bienno (BS), che fornisce servizi di certificazione, valutazione della conformità, ispezioni di parte terza e seconda a organizzazioni appartenenti a tutti i settori dell'attività economica e certificazione del personale.

Lo stato giuridico è descritto nello Statuto mentre il sostegno finanziario per l'attività di CPM è fornito dall'applicazione delle tariffe per la Certificazione. APAVE ITALIA CPM S.r.l. opera secondo i criteri generali definiti dalle norme della serie UNI CEI EN 45000 (in particolare UNI CEI EN ISO/IEC 17065 – certificazione prodotti in ambito notificato) e UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

APAVE ITALIA CPM S.r.l. non fornisce servizi di progettazione, né di consulenza e/o assistenza e si impegna a non fornire servizi che possano compromettere il carattere di riservatezza, trasparenza, obiettività e imparzialità del processo di certificazione e delle relative decisioni.

3. Direttive/Regolamenti comunitari e Leggi/Norme

UNI CEI 11339	Esperti in gestione dell'Energia – Requisiti generali per la qualificazione;
UNI CEI 11352	Società che forniscono servizi energetici (ESCO) – Requisiti generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti dell'organizzazione e dei contenuti dell'offerta del servizio
UNI CEI EN ISO/IEC 17024	Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone
IAF-GD 24	Guidance on the Application of ISO/IEC 17024:2003 "Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons"


4. Definizioni e funzioni

Ai fini del presente Regolamento vale la terminologia utilizzata nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024: 2012 con le integrazioni che seguono:

1. **Richiedente:** Persona che ha presentato una domanda per essere ammesso al processo di certificazione.
2. **Candidato:** Richiedente che possiede i prerequisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione.
3. **Qualifica:** Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'organizzazione competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a norme tecniche definite.

5. Struttura organizzativa

APAVE ITALIA CPM S.r.l. ha la struttura organizzativa descritta nello schema sottostante:



6. Generalità

Il D.Lgs.4 luglio 2014, n. 102, che recepisce la direttiva UE 2012/27/UE sull'efficienza energetica, definisce gli obblighi relativi alla figura di EGE (Esperto in Gestione dell'Energia) con esplicita definizione agli art. 8 comma 2, art. 12 commi 1 e 6 lett. b).

La figura professionale di "Tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" (di seguito "Responsabile" (1)) è stata introdotta per la prima volta dall'art. 22 della Legge 308/1982, successivamente abrogato dalla Legge 10/91 che ha reintrodotto tale figura nell'art. 19. Tale articolo obbliga le organizzazioni operanti nei settori industriale, civile, terziario e trasporti, con consumi di energia primaria superiori a 10.000 TEP per il settore industriale e 1.000 TEP per gli altri settori, a comunicare al Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato (MICA) il nominativo del suddetto tecnico.

Il Responsabile ha il compito di individuare le azioni, gli interventi e le procedure per promuovere l'uso razionale dell'energia, di predisporre i bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, di comunicare i dati energetici richiesti dal MICA.

In seguito, il D. Lgs.115/08 ha introdotto la figura dell'EGE come un "Soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente".

Nel 2009 è stata pubblicata la norma UNI CEI 11339:2009, che definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione della figura professionale di EGE che deve avere la capacità di coniugare conoscenze nel campo energetico ed ambientale con competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione.

La figura dell'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) è richiamata in più punti, sia della norma UNI CEI 11352:2010 (Società che forniscono servizi energetici [ESCO]), sia della norma UNI CEI 11352:2014 che l'ha sostituita, quale soggetto qualificato che, ove presente nell'organizzazione, è in grado di assicurare la conformità alla norma relativamente ad alcuni requisiti obbligatori nell'ambito del processo di certificazione delle ESCO.

Parallelamente, la figura del Responsabile (art.19 della legge 10/91), ha visto ampliare progressivamente compiti e competenze con:

- la redazione dell'attestazione di verifica dell'applicazione:
 - dell'art. 28 legge 10/91 per la P.A. (allegato I, comma 15 del D.Lgs.192/05);
 - del comma 25, art. 4 del DPR 59/2009, per gli enti soggetti di cui al comma 1, art. 19 della legge 10/91;
- l'assunzione del ruolo di tecnico di controparte nei Contratti Servizio Energia degli Enti Pubblici sottoposti ad obbligo di nomina dell'Energy Manager (allegato II, punto 4, comma p) del D.Lgs.115/08);
- la possibilità di accedere autonomamente al meccanismo dei certificati Bianchi da parte dei soggetti obbligati (art. 7 decreto 21/12 del 2007) o non (Art 7, comma 1, lettera e) del decreto 28.12.2012) che nominano un Energy Manager.

(1) Vedi Comma 1 circolare MISE 18/12/2014

Inoltre, per il Responsabile nominato, si è aggiunto l'obbligo di certificazione, in conformità alla norma UNI CEI 11339 entro due anni dall'entrata in vigore del D.Lgs.102/14 (art. 12 comma 5) ai fini della partecipazione al meccanismo dei certificati bianchi.

Il D.Lgs.102/2014 (art. 8, comma 2) ha previsto che, dopo due anni dalla sua entrata in vigore, le diagnosi energetiche devono essere eseguite da soggetti (EGE, ESCO, Auditor Energetici) certificati da organismi accreditati ai sensi del Regolamento comunitario 765/2008.

Il ruolo dell'EGE e della ESCO, con riferimento alle rispettive norme (11339:2009 e 11352:2014), sono richiamati anche:

- nel *"Decreto 7 marzo 2012 - Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento"*;
- nel *"Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 - Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi"*.

Nella descrizione dell'attività professionale la norma UNI 11339:2009 distingue due differenti profili professionali specialistici:

- EGE Civile (che comprende anche il settore terziario e della PA)
- EGE Industriale (che comprende anche il settore trasporti)

6.1 EGE settore civile

Le particolari competenze finalizzate prevalentemente a soddisfare l'esigenza di confort individuale nei settori civile, terziario e della Pubblica Amministrazione, secondo la norma UNI CEI 11339:2009 si concretizzano:

1. nella diagnostica energetica (con esplicito riferimento ai campi di applicazione della UNI-CEI EN 16247, parte 2 (edifici))
2. nella gestione e controllo dei Sistemi Energetici relativamente agli insediamenti urbanistici omogenei (sia civili che industriali) in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia
3. nella gestione delle organizzazioni e/o degli edifici dove i consumi energetici dipendono principalmente, anche se non esclusivamente, da:
 - condizioni climatiche locali
 - caratteristiche dell'involucro edilizio
 - condizioni ambientali interne di progetto
 - caratteristiche ed impostazioni dei Sistemi Tecnici di Edificio;
 - attività e processi svolti all'interno dell'edificio
 - attività e processi svolti all'interno dell'edificio
 - comportamento degli occupanti e gestione operativa
 - nella gestione energetica di apparecchiature ed impiantistica, anche complesse, che possono essere utilizzate normalmente anche in strutture civili
4. nella gestione energetica di flotte aziendali o trasporti (così come definiti nella UNI CEI EN 16247-4) quando ricadono nel campo di applicazione di cui al punto 2 e/o 3

6.2 EGE settore industriale

Le particolari competenze finalizzate prevalentemente a soddisfare le esigenze di processo nei settori industriali e produttivi di cui alla norma UNI CEI 11339:2009 si concretizzano:

1. nella diagnostica energetica (con esplicito riferimento ai campi di applicazione della norma UNI CEI EN 16247, parte 3 (processi) e parte 4 (trasporti))

2. nella gestione e controllo dei Sistemi Energetici relativamente ad organizzazioni, aziende, insiemi tecnologici, organismi con finalità di produzione di beni e/o servizi in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia
3. nella gestione delle organizzazioni dove i consumi energetici dipendono principalmente, anche se non esclusivamente
 - dall'utilizzo diretto ed indiretto da parte di processi produttivi
 - dalle infrastrutture e reti di stabilimento ivi compresi gli impianti di produzione di energia
 - da altri processi produttivi, inseriti anche all'interno di strutture civili purché prevalenti, per significatività relativa all'uso e consumo dell'energia
 - dalla gestione di mezzi di trasporto e flotte (norma UNI CEI EN 16247, parte 4

7. Requisiti per l'ammissione all'esame di certificazione

L'accesso alla certificazione è consentito a tutti coloro che ne facciano richiesta e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. La certificazione rilasciata da APAVE ITALIA CPM S.r.l. è riferita al personale indicato nel certificato di qualificazione.

Per poter accedere al processo di certificazione i candidati devono possedere i seguenti requisiti volti a confermare l'effettivo svolgimento da parte del candidato dell'attività per la quale viene richiesta la certificazione.

7.1 Titoli di studio

Si riporta di seguito una tabella che dettaglia i requisiti minimi (titolo di studio e anni di esperienza) per poter accedere agli esami. Gli anni di esperienza minima fanno riferimento alle due differenti classi di specializzazione: EGE settore industriale ed EGE settore civile.

Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti od equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I titoli di studio sono classificati come segue

Corso di laurea	Anni di esperienza minimi	
	EGE Civile	EGE Industriale
LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA	3	4
LM-17 FISICA	3	4
LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA	3	3
LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA	4	4
LM-22 INGEGNERIA CHIMICA	3	3
LM-23 INGEGNERIA CIVILE	3	3
LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI	3	3
LM-25 INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE	4	3
LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA	3	3
LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI	4	4
LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA	3	3
LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE	3	3
LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE	3	3
LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA	4	4
LM-33 INGEGNERIA MECCANICA	3	3
LM-34 INGEGNERIA NAVALE	3	3
LM-35 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	3	4
LM-44 MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER L'INGEGNERIA	4	4
LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE	3	4
LM-53 SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI	3	4
LM-54 SCIENZE CHIMICHE	3	4
LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	4	4
LM-71 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE	4	3
LM-71 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE	4	4
LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	4	4
L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE	4	4
L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE	4	4
L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE	4	4
L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA	4	4

L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA	4	4
L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	4	4
L-30 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE	4	4
ALTRE LAUREE	5	5
DIPLOMA TECNICO	5	5
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE NON TECNICO	10	10

Per laureati in periodi precedenti al recente riordino dei corsi di laurea sono equiparate alle lauree magistrali suddette le lauree quinquennali in ingegneria ed architettura e le lauree quadriennali in fisica e chimica, così come sono equiparate alle lauree triennali suddette i diplomi di laurea triennali in ingegneria, architettura, fisica e chimica. Per casi di dubbia interpretazione, o anche per titoli stranieri, è compito del candidato presentare idonea documentazione al fine di permettere a APAVE ITALIA CPM di prendere atto delle relative equipollenze.

7.2 Esperienza lavorativa

Il candidato deve dare evidenza di aver svolto, nell'ambito della sua esperienza lavorativa, mansioni tecniche e/o manageriali nella gestione dell'energia (energy management).

In particolare si considerano esperienze nel settore dell'energia:

- ruoli tecnici o manageriali presso studi o società di consulenza;
- consulenze come libero professionista;
- redazione di studi di fattibilità;
- progettazione ed erogazione di docenze;
- gestione dei progetti;
- analisi dei rischi di progetto;
- diagnosi energetiche/audit energetico (1)/analisi energetica;
- audit (2) per sistemi di gestione dell'energia;
- analisi ed ottimizzazione dei sistemi energetici;
- conduzione e manutenzione impianti;
- supporto per la definizione e sottoscrizione di contratti di fornitura di energia;
- sviluppo e consulenza per la predisposizione e il mantenimento di sistemi di gestione dell'energia.

Tali esperienze devono essere riferite al settore richiesto (civile e/o industriale).

Nell'ambito di tali competenze, il candidato dovrà dimostrare di aver svolto almeno 7 sui 17 dei compiti previsti al punto 4 della norma 11339:2009 qui di seguito indicati, con obbligatori quelli nei punti 1, 4, 6 e 7 (evidenziati in neretto):

- 1. analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare: dei processi, degli impianti e delle tecnologie impiegati, della politica energetica dell'organizzazione;**
2. promozione dell'introduzione di una politica energetica dell'organizzazione o, se già presente, attività di verifica che essa:
 - a) sia rilevante in relazione a tipo, dimensione ed uso dell'energia nelle sue attività/operazioni, prodotti o servizi;
 - b) includa un impegno a conformarsi alla legislazione, regolamentazione ad altre normative rilevanti per le aree del campo dell'energia applicabili all'organizzazione, contribuendo all'attuazione di programmi ed accordi nazionali ed internazionali in merito;
 - c) costituisca le basi per la definizione e la procedura di sviluppo degli obiettivi energetici;
 - d) includa un impegno al miglioramento continuo;
 - e) venga documentata, implementata, mantenuta e comunicata ai dipendenti ed a soggetti comunque coinvolti nell'attività dell'organismo;
 - f) sia accessibile al pubblico in generale;
3. promozione dell'introduzione e del mantenimento all'interno dell'organizzazione dei sistemi di gestione dell'energia conformi alla UNI CEI EN 16001;
- 4. gestione di una contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio energetico e relative misure;**
5. analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia;
- 6. diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di Interventi migliorativi anche in relazione all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;**

7. **analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi;**
8. ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti;
9. gestione e controllo dei sistemi energetici;
10. elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici;
11. individuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell'uso efficiente dell'energia e attuazione degli stessi;
12. definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi e la gestione di impianti ;
13. applicazione appropriata della legislazione e della normativa tecnica in campo energetico e ambientale;
14. reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l'esterno;
15. pianificazione dei sistemi energetici;
16. pianificazione finanziaria delle attività;
17. gestione del progetto (project management).

Le suddette competenze dovranno essere documentate da lettere di referenza ed altra documentazione pertinente (contratti, lettere di incarico, frontespizi di rapporti e progetti, diagnosi energetiche, fatture, e così via) in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, Datore di lavoro/Committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività con i relativi riferimenti.

In particolare si intende per esperienza lavorativa:

- nel settore Industriale: attività nei processi e nei sistemi produttivi, distribuzione e produzione di energia, acqua, gas, sistemi di trasporto (ove applicabili);
- nel settore Civile: attività relative ad impianti, sistemi di servizi, infrastrutture, logistica, e commercio nelle applicazioni civili, nell'edilizia pubblica e privata

Per essere ammessi all'esame i candidati devono soddisfare tutti i requisiti sopra indicati, attraverso:

- la presentazione di idonea documentazione;
- richiamo della stessa documentazione in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 e comunque soggetta a verifica su richiesta da parte di APAVE ITALIA CPM S.r.l. (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).

8. Requisiti cogenti e limiti di controllo di legalità

Il richiedente la certificazione si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme per tutto il periodo di vigenza del certificato a tutti i requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, ecc., di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili al proprio personale.

9. Imparzialità

APAVE ITALIA CPM S.r.l. assicura l'imparzialità e l'indipendenza nell'effettuazione di tutte le sue attività, erogando i propri servizi in modo da garantire un profitto adeguato, gestendo i conflitti di interesse e assicurando l'obiettività delle proprie attività di certificazione.

APAVE ITALIA CPM S.r.l. ha istituito, a tal fine, al proprio interno un apposito Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità con il compito di supervisionare le attività di APAVE ITALIA CPM S.r.l. e promuovere iniziative a tutela e salvaguardia dell'imparzialità.

Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità è composto in modo da consentire un'equa rappresentanza delle principali categorie interessate, senza che predominino singoli interessi, salvaguardando in tal modo la trasparenza e l'imparzialità di giudizio.

Il Comitato è composto da rappresentanti di:

- organismi governativi di controllo o altri servizi governativi (organi istituzionali/Pubblica Amministrazione);
- associazioni industriali e del commercio;
- grande committenza;
- organizzazioni non governative (ivi incluse le associazioni per la tutela dei consumatori - aziende ed utenti).
- rappresentante di APAVE ITALIA CPM S.r.l.

Il Comitato ha, inoltre, altri compiti di supervisione sull'operato di APAVE ITALIA CPM S.r.l. sempre finalizzati a garantire la piena imparzialità di comportamento di APAVE ITALIA CPM S.r.l.

10. Domanda di certificazione

A coloro che desiderano ottenere la certificazione viene resa disponibile la seguente documentazione:

- Modulo di domanda di certificazione
- Regolamento per l'attività di certificazione
- Tariffario

Alla domanda il candidato dovrà allegare i seguenti documenti:

- Copia di un documento di identificazione valido;
- Documentazione riguardante l'effettiva competenza acquisita dal candidato attraverso: lettere di referenza ed altra documentazione pertinente (contratti, lettere di incarico, frontespizi di rapporti e progetti, diagnosi energetiche, fatture, e così via) in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, Datore di lavoro/Committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività con i relativi riferimenti.

La domanda, una volta compilata deve essere inviata, insieme agli allegati richiesti, direttamente ad Apave Italia CPM S.r.l.

Ad ordine acquisito, gli organi coinvolti si attivano per rendere disponibili le risorse necessarie e a pianificare le successive attività. In particolare una volta riesaminata la domanda di certificazione, APAVE ITALIA CPM S.r.l. invierà al richiedente al certificazione una comunicazione circa l'accettazione o il rifiuto della stessa, l'indicazione della tariffa applicata con indicazione dei termini del pagamento, il presente regolamento di certificazione per la sua accettazione e l'indicazione dell'ammissione all'esame indicando la data e luogo di svolgimento ed i nominativi dei membri della commissione di esame.

Il richiedente la certificazione potrà formulare le sue eventuali riserve purché motivate e scritte circa i nominativi dei membri della commissione.

Il rifiuto eventuale della domanda di certificazione verrà motivato da APAVE ITALIA CPM S.r.l.

11. Procedura di Valutazione

11.1 Verifica dei prerequisiti

APAVE ITALIA CPM S.r.l. valuta i prerequisiti attraverso la verifica dei documenti allegati alla domanda di certificazione.

11.2 Conduzione dell'esame

L'esame è condotto presso APAVE ITALIA CPM S.r.l. o presso Centri di Esame qualificati, alla presenza di una commissione in cui sia presente almeno una persona con competenza tecnica specifica nel settore energia (civile e/o industriale), il parere di questa persona è vincolante ai fini del superamento dell'esame.

Ai candidati in possesso di tutti i pre-requisiti richiesti (verificati da APAVE ITALIA CPM S.r.l.) e che hanno dato evidenza del pagamento della quota di certificazione, sarà comunicata con congruo anticipo la data ed il luogo dello svolgimento dell'esame. Alla commissione di esame sarà comunicato con congruo anticipo i nominativi dei candidati per evitare eventuali problemi di conflitto di interessi.

11.3 Svolgimento dell'esame

Prima dello svolgimento dell'esame il candidato dovrà presentare un documento di identificazione valido.

L'esame al quale sarà sottoposto il candidato comprende:

- un esame scritto, costituito da due prove per la valutazione delle conoscenze;
- un esame orale per approfondire il livello delle conoscenze e competenze acquisite dal candidato;

11.3.1 Prova scritta

L'esame scritto è composto da due prove:

Primo esame scritto:

- n° 20 domande chiuse di carattere generale (valide per entrambi i settori (civile e industriale) + 10 domande chiuse per lo specifico settore di certificazione

Secondo esame scritto:

- n° 1 caso di studio per un settore più n° 1 ulteriore caso di studio per l'eventuale secondo settore;

11.3.2 Esame orale

- n° 5 domande aperte per ogni settore (coprendo a campione gli elementi del punto 5 della Norma UNI CEI 11339:2009) con tempo a disposizione minimo di 30 minuti e massimo di 60 minuti per ogni settore (civile e/o industriale).

11.4 Durata degli esami

La durata degli esami è stabilita come segue:

Certificazione	Durata della 1° prova scritta (Domande chiuse)	Durata della 2° prova scritta (Caso di studio)	Durata prova orale (Domande orali)
1 settore	60 min. (20 domande generali + 10 domande specifiche per il settore)	60 min. (caso di studio)	min. 30 min. – max 60 min.
2 settori	60 min. (20 domande generali + 10 domande specifiche per il settore) + 20 min. (ulteriori 10 domande per il 2° settore)	60 min. (caso di studio per 1° settore) + 60 min. (caso di studio per il 2° settore)	min. 30 min – max 60 min. per ogni settore

11.5 Valutazione degli esami

Per superare l'esame il candidato deve ottenere almeno un punteggio del 60% in ognuna delle 3 prove per ogni settore (domande chiuse, caso di studio e orale), rispetto al punteggio massimo previsto per ogni prova.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve aver superato entrambe le prove scritte.

Se il candidato ha superato una sola delle due prove scritte, non è ammesso all'orale però la prova superata rimane valida per un anno, trascorso il quale dovrà ripetere l'esame per intero.

Se il candidato ha superato la prova scritta (domande + caso di studio) ma non quella orale, potrà ripetere la prova orale entro un tempo massimo di un anno. Superato tale termine dovrà ripetere l'esame per intero.

11.6 RegISTRAZIONI

Tutta la documentazione dell'esame e dell'eventuale corso sostenuto dai candidati, saranno chiaramente identificata (anche mediante apposizione di timbro/firme), esaminata ed approvata dal Centro di Esame (ove coinvolto) e trasmessa ad APAVE ITALIA CPM S.r.l., a sessione di esame terminata.

12. Emissione della certificazione

12.1 Emissione del certificato

Superate le prove previste, APAVE ITALIA CPM rilascia un certificato della validità di 5 anni per ogni singolo candidato.

Il certificato riporta le seguenti informazioni minime:

- il nome ed il cognome della persona certificata
- numero del certificato;
- il codice fiscale della persona certificata;
- la norma di certificazione applicabile (UNI CEI 11339:2009)
- la seguente dicitura: schema di certificazione elaborato secondo l'art. 12 comma 1 del D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102
- il settore di riferimento (civile e/o industriale)
- la data di certificazione e la data di scadenza;
- il nome, il logo ed i dati relativi di APAVE ITALIA CPM, con i relativi riferimenti di accreditamento di ACCREDIA;
- la data dell'ultimo rinnovo (ove applicabile).

12.2 Trasmissione del certificato

APAVE ITALIA CPM S.r.l., al termine dell'iter certificativo, trasmette il certificato in originale al candidato.

La trasmissione è subordinata all'avvenuto versamento da parte del candidato delle somme dovute contrattualmente e al pagamento di eventuali insoluti.

13. Registro dei certificati

Tutti i certificati emessi sono trascritti nell'apposito registro che riporta:

- numero del certificato

- nome e cognome della persona
- data emissione/scadenza
- il livello e il/i profilo/i professionale/i, ai sensi della norma UNI 11554;

APAVE ITALIA CPM S.r.l. mantiene un registro che consente di verificare la posizione delle persone certificate.

14. Archivio dei certificati

Tutti i certificati sono archiviati in forma informatica e copia cartacea (in archivi storici) conservati per almeno 10 anni dalla data di scadenza di validità, con garanzia di riservatezza.

15. Validità della certificazione

15.1 Periodo di validità della certificazione

Il Certificato delle figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione ha una validità di 5 anni a partire dalla data di emissione purché lo stesso venga confermato annualmente da APAVE ITALIA CPM S.r.l. attraverso una dichiarazione di sussistenza delle competenze che costituisce parte integrante del certificato stesso (vedi punto seguente).

15.2 Mantenimento della certificazione

Il mantenimento della certificazione viene effettuato presso la sede di APAVE ITALIA CPM e riguarda la verifica dei seguenti documenti che la persona certificata deve consegnare ad APAVE ITALIA CPM

1. almeno un incarico/attività/contratto attraverso il quale si dimostri di aver operato nell'ambito dei compiti richiamati dalla Norma UNI CEI 11339:2009 con rapporto finale/parziale firmato dal cliente/committente; a tal fine potrà essere considerata la somma di più incarichi/attività/contratti ciascuno relativo ad uno o più compiti tra quelli sopra indicati. Il tutto a conferma del lavoro continuo e soddisfacente con relativa registrazione dell'esperienza di lavoro
2. la dimostrazione tramite titoli (attestati/contratti/registri partecipazione e similari) di partecipazione ad attività di formazione / convegni / docenze / relazioni / gruppo di lavoro normativo o tecnico, durante l'anno, finalizzate al mantenimento delle competenze

Ogni anno la persona fisica certificata deve attestare la continuità nell'esercizio dell'attività, tramite l'invio di una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente:

- le attività svolte, di cui al punto 1, specifiche nel campo della gestione energetica (energy management) durante l'anno
- l'elenco completo, di cui al punto 2, dei corsi di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, relazioni, docenze, inerenti gli argomenti relativi nel settore della gestione dell'energia (energy management)
- l'assenza o la corretta gestione di reclami relativi all'attività certificata;
- l'assenza o la corretta gestione di contenziosi legali in corso relativi all'attività certificata

Nell'"autodichiarazione", fornita dalla persona certificata da APAVE ITALIA CPM per la verifica documentale, deve essere citata la seguente normativa: ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso in cui siano presenti reclami o contenzioni legali spetta ad APAVE ITALIA CPM valutarne la relativa gestione e decidere in merito al mantenimento, sospensione o revoca della certificazione.

L'esito della sorveglianza dipende dalla valutazione della completezza e congruità della documentazione presentata

Al termine degli accertamenti, APAVE ITALIA CPM rilascerà una dichiarazione di sussistenza della competenza che costituisce parte integrante del certificato.

15.3 Rinnovo della certificazione

Alla scadenza del periodo di validità del certificato (ogni 5 anni) la certificazione potrà venire rinnovata applicando le stesse modalità previste per la sorveglianza con le seguenti integrazioni:

- evidenze relative alle competenze richieste dal punto 5 della Norma UNI CEI 11339:2009, con la dimostrazione che tra esse sono incluse quelle indicate nei punti 1, 4, 6 (1) e 7 del punto 4 della stessa Norma.

Inoltre, nel caso in cui l'iter di mantenimento della certificazione, durante i 5 anni di certificazione, abbia presentato delle carenze oggettive, come ad esempio:

- l'elenco delle attività svolte, specifiche nel campo della gestione energetica, riporti attività dubbie o poco significative;

- la non chiara evidenza del mantenimento delle competenze;
- la presenza di reclami gestiti non correttamente relativi all'attività certificata;
- la presenza di uno o più contenziosi legali in corso relativi all'attività certificata per aspetti tecnici;

la persona certificata dovrà sostenere nuovamente il solo esame orale seguendo i criteri adottati per la prova orale di prima certificazione.

La certificazione di rinnovo potrà esser rilasciata solo dopo conferma del lavoro continuo e soddisfacente con relativa registrazione dell'esperienza di lavoro.

(1) Si considera equivalente l'effettuazione di una "Diagnosi energetica" con l'effettuazione di una "Analisi energetica" di cui al punto 4.4.3 del ISO 50001:2011

16. Trasferimento della certificazione

I tecnici certificati possono trasferire la propria certificazione ad APAVE ITALIA CPM secondo le modalità di seguito descritte necessarie per dimostrare la conformità alle prescrizioni contenute nelle norme sulla certificazione e negli altri documenti di riferimento.

L'obiettivo è di garantire il permanere della conformità della certificazione di una persona che richiede il trasferimento ad Apave Italia CPM proveniente da altro Organismo (OdC) Accreditato (che fa parte degli Accordi di Mutuo Riconoscimento [MLA]) durante la validità del certificato.

16.1 Modalità operative

Il trasferimento di un certificato rilasciato ad una persona fisica, può essere perfezionato in qualsiasi momento in fase di sorveglianza annuale o rinnovo quinquennale) presentando ad APAVE ITALIA CPM (organismo subentrante) la domanda di trasferimento allegando il certificato in corso di validità, e sostenendo il solo esame orale con la metodologia richiamata nello schema di certificazione. Il certificato emesso dovrà considerare come un nuovo certificato (della durata di 5 anni).

I costi relativi al trasferimento della certificazione saranno a carico del cliente.

17. Limiti della certificazione e responsabilità

L'emissione ed il mantenimento della certificazione ha esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dei requisiti posseduti o dimostrati da detto personale, rispetto a quelli prescritti da un dato documento normativo di riferimento.

Gli effetti della certificazione non costituiscono attestazione né garanzia da parte di APAVE ITALIA CPM S.r.l. del rispetto dei requisiti di legge prescritti.

In ogni caso la certificazione non comporta alcuna garanzia da parte di APAVE ITALIA CPM S.r.l. circa la correttezza dell'operato del personale certificato e della corretta applicazione delle procedure.

18. Diritti e doveri dei possessori della certificazione

Il personale in possesso della certificazione ha il diritto di:

1. dare pubblicità dell'avvenuta certificazione nei modi che ritiene più opportuni, purché rispetti le regole definite al § 22.
2. esprimere un giudizio, positivo o negativo ad APAVE ITALIA CPM S.r.l., circa l'attività certificativa svolta comunicandolo per iscritto così come eventuali reclami. APAVE ITALIA CPM S.r.l. utilizzerà tali dati per attivare azioni di miglioramento del servizio reso;
3. chiedere la sostituzione degli esaminatori APAVE ITALIA CPM S.r.l. qualora esistano motivati conflitti di interesse, dandone comunicazione scritta a APAVE ITALIA CPM S.r.l.;
4. richiedere, per motivi eccezionali (es. per ragioni di sicurezza), che l'accesso alle informazioni relative alla certificazione, solitamente pubblicate da APAVE ITALIA CPM S.r.l., venga limitato.

I possessori della certificazione possono, a richiesta, fornire una copia del certificato ed operare entro i limiti del campo applicativo della certificazione.

I possessori del certificato devono comunicare tempestivamente a APAVE ITALIA CPM S.r.l. qualsiasi modifica o variazione, intervenuta dopo il rilascio del certificato, che possa in qualche modo inficiarne la validità e favorire le verifiche operate da APAVE ITALIA CPM S.r.l.

La certificazione rilasciata non può essere utilizzata in modo da arrecare discredito ad APAVE ITALIA CPM S.r.l. I possessori della certificazione non possono fare alcuna dichiarazione riguardante la certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata da parte di APAVE ITALIA CPM S.r.l. In particolare i possessori della certificazione devono impegnarsi ad interrompere immediatamente l'utilizzo del tesserino rilasciato da APAVE ITALIA CPM S.r.l. in caso di sospensione o revoca della certificazione.

I possessori della certificazione possono pubblicizzarne l'ottenimento purché siano dati i corretti riferimenti; utilizzi inappropriati della certificazione, dei certificati e dei marchi o loghi in essi riportati possono essere puniti con provvedimenti sanzionatori che possono prevedere anche la sospensione o la revoca della certificazione.

Il personale in possesso della certificazione si impegna a:

- non utilizzare la certificazione in modo da danneggiare la reputazione di APAVE ITALIA CPM S.r.l. e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico né in maniera che possa essere considerata da APAVE ITALIA CPM S.r.l. ingannevole e non autorizzata.
- tenere una registrazione di tutti i ricorsi e i reclami dei propri clienti e delle azioni correttive e preventive attuate e mettere tali dati a disposizione di APAVE ITALIA CPM S.r.l. in occasione dei rinnovi
- impegnarsi ad interrompere immediatamente l'utilizzo del tesserino rilasciato da APAVE ITALIA CPM in caso di sospensione o revoca della certificazione.
- a rendersi disponibile, per tutta la durata della validità del certificato, in caso di segnalazione giustificata da parte del committente, a sottoporre il proprio operato al giudizio di APAVE ITALIA CPM.
- a consegnare al committente il modulo di segnalazione (allegato A) al termine dei lavori, precompilato con i propri riferimenti.
- di accettare la presenza di un Ispettore ACCREDIA nel corso degli esami e /o nel caso in cui APAVE ITALIA CPM effettui una verifica in campo (presso un impianto).
- di adeguarsi in caso di nuove disposizioni legislative o normative cogenti, entro i termini perentori di adozione previsti dalle stesse.

In caso di presenza di procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso il personale in possesso della certificazione si impegna a:

- comunicare immediatamente a APAVE ITALIA CPM S.r.l. eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge;
- mantenere informata APAVE ITALIA CPM S.r.l. sugli sviluppi dei suddetti procedimenti;

APAVE ITALIA CPM S.r.l. potrà accertare l'eventuale presenza, attraverso la documentazione di iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio di riferimento, di note di demerito scritte.

In caso di presenza di annotazioni di violazioni della legge o di comportamenti non etici, APAVE ITALIA CPM potrà decidere di sospendere temporaneamente o revocare il certificato.

19. Sorveglianza e reclami

APAVE ITALIA CPM S.r.l. esegue una sorveglianza sulle attività svolte dal personale in possesso della certificazione:

- annualmente attraverso le verifiche descritte nei paragrafi precedenti
- al momento di sospetti o segnalazioni di uso scorretto (reclami provenienti dal mercato che devono essere messa a disposizione di APAVE ITALIA CPM S.r.l.) inviandone comunicazione al diretto interessato e chiedendo di dare seguito al reclamo stesso.

20. Archiviazione e conservazione della documentazione

APAVE ITALIA CPM S.r.l. conserva, sotto forma di copia cartacea o supporto digitale per solo lettura una copia aggiornata di tutti i certificati emessi, classificati storicamente. Ad ogni certificato è allegato:

1. la domanda di certificazione;
2. i risultati degli esami;
3. la documentazione necessaria per il mantenimento annuale della certificazione;

La documentazione individuale è conservata in adeguate condizioni di sicurezza e riservatezza per tutta la durata di validità del certificato e per almeno un ciclo completo di certificazione.

21. Utilizzo della certificazione

21.1 Uso del certificato

Il personale in possesso della certificazione può riprodurre integralmente il certificato concesso riducendolo o ingrandendolo purché rimanga leggibile e non venga in alcun modo alterato.

21.2 Uso scorretto del certificato

Si considera scorretto l'uso del certificato qualora violi le prescrizioni del presente Regolamento.

In particolare sarà considerato scorretto l'utilizzo del certificato qualora possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione o portare discredito a APAVE ITALIA CPM S.r.l. In particolare è scorretto l'uso delle certificazioni quando:

- non siano ancora state concesse
- siano state revocate
- vengano pubblicizzate od utilizzate in riferimento ad attività non coperte dalla certificazione stessa come ad esempio tipi di qualifica non rientranti tra quelle coperte dalla certificazione.
- siano divulgate in modo da essere interpretati come certificazione e marchio di conformità di prodotti.

APAVE ITALIA CPM S.r.l. effettua un costante controllo delle modalità di utilizzo della certificazione. Appena identificato l'uso scorretto APAVE ITALIA CPM S.r.l. prende tutte le misure atte a far cessare tale uso improprio e a tutelare, anche tramite pubblicazione, i suoi interessi lesi.

Nel caso di riscontro di uso scorretto delle certificazioni, di gravi non conformità e/o inadempienze, APAVE ITALIA CPM S.r.l. si riserva il diritto di sospendere o revocare la certificazione di riferimento.

In caso di ogni caso, APAVE ITALIA CPM S.r.l. a tutela dei terzi e della propria immagine, a seconda della gravità di quanto sopra, intraprenderà le azioni del caso che riterrà opportune, anche di carattere legale.

22. Sospensione della certificazione

La sospensione della certificazione consiste nell'annullamento della sua validità.

Tale provvedimento è causata da:

- a. Non adempimento da parte del personale in possesso della certificazione dei dettami contrattuali di riferimento;
- b. In caso di riscontro positivo da parte di APAVE ITALIA CPM, di inadempienze rispetto agli obblighi legislativi cogenti.
- c. Reclami documentati in possesso di APAVE ITALIA CPM S.r.l. in relazione alle attività svolte dal personale in possesso della certificazione;
- d. Mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e rinnovo della certificazione;
- e. Mancato pagamento delle quote di iscrizione o mantenimento entro 30 giorni dalla lettera di sollecito;
- f. ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal Candidato all'atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine delle parti coinvolte;
- g. formale richiesta da parte della persona certificata.

La sospensione della certificazione sarà comunicata ad ACCREDIA.

Nei casi suddetti, ove si provveda a rimuovere e sanare entro 90 giorni dalla lettera di sospensione della certificazione tutte le cause ed a documentarne le azioni correttive, APAVE ITALIA CPM S.r.l. potrà riattivare la certificazione stessa.

23. Revoca della certificazione

La revoca del certificato consiste nell'annullamento della sua validità.

I motivi di revoca sono costituiti da:

- Contraffazione / alterazione dei certificati
- Utilizzo scorretto dei marchi e dei loghi dei certificati
- Evidenze oggettive documentate che testimonino l'incapacità del personale certificato a mantenere la qualità di prestazione dimostrata in sede di prima qualificazione
- Inosservanza dei requisiti e delle prescrizioni del presente regolamento
- Ripetute inosservanze descritte al punto precedente
- Mancato rimozione entro i termini citati nel paragrafo precedente delle cause che hanno portato alla sospensione della certificazione

La revoca effettuata dal Responsabile di schema consiste nel ritiro della certificazione, e quindi ne prevede la restituzione del tesserino.

A seguito della revoca il nominativo della persona interessata sarà cancellato dal registro dei certificati e la revoca sarà comunicata ad ACCREDIA.

Qualora si voglia accedere nuovamente ad una nuova certificazione dovrà essere presentata una nuova domanda che sarà accolta soltanto in seguito alla dimostrazione che siano stati presi i provvedimenti che APAVE ITALIA CPM S.r.l. ritiene atti ad evitare il ripetersi delle inadempienze che avevano dato luogo alla revoca.

24. Rinuncia alla certificazione

E' possibile rinunciare alla certificazione nei tempi che si ritiene opportuno motivandola per iscritto la decisione. La rinuncia alla certificazione comporta la cancellazione dal registro dei certificati. L'eventuale domanda di ripristino della certificazione potrà essere accolta non prima di un anno dalla data della rinuncia.
I costi relativi alla rinuncia della certificazione saranno a carico del cliente.

25. Conseguenze della rinuncia e revoca della certificazione.

In caso di rinuncia o revoca della certificazione, l'interessato si obbliga a cessare immediatamente l'utilizzo dei Certificati e restituirli immediatamente a APAVE ITALIA CPM S.r.l.;

26. Condizioni economiche

Gli importi dovuti per l'attività di certificazione, sono stabiliti nel Tariffario di APAVE ITALIA CPM S.r.l. e comunicate al cliente attraverso una offerta economica.
Le tariffe relative alle prestazioni devono essere versate secondo quanto stabilito da APAVE ITALIA CPM S.r.l. e l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere anticipata o presentata in sede di esame.

27. Reclami e ricorsi

Chiunque può inoltrare a APAVE ITALIA CPM S.r.l. un reclamo relativo a comportamenti non in linea con le norme di riferimento da parte di personale certificato da APAVE ITALIA CPM S.r.l. o a seguito di esami di certificazione non superati.

Il reclamo deve essere formalizzato al Responsabile di schema che convocherà il Comitato Tecnico per la valutazione del caso e l'emissione di un giudizio finale.

Il responsabile di schema si impegna a tenere informato il segnalante o ricorrente sull'esito del reclamo.

Tutti i reclami presentati in forma anonima non verranno presi in considerazione.

I ricorsi possono essere presentati anche in merito alle decisioni di APAVE ITALIA CPM S.r.l. su:

- rifiuto della domanda di certificazione,
- rifiuto a concedere/modificare la certificazione,
- revoca della certificazione,
- esito delle valutazioni.

Il ricorso deve essere presentato inoltrando una richiesta scritta di revisione della decisione in oggetto a APAVE ITALIA CPM S.r.l., entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento contestato. APAVE ITALIA CPM S.r.l. provvede a dare riscontro, al mittente, della ricezione del ricorso con una comunicazione scritta.

APAVE ITALIA CPM S.r.l. sottopone il ricorso alla valutazione del Comitato tecnico per i ricorsi riguardanti la concessione dei certificati; il Comitato tecnico esprime il proprio parere entro 90 giorni dalla data di ricezione.

APAVE ITALIA CPM S.r.l. potrà disporre ulteriori accertamenti qualora lo ritenga opportuno e necessario.

Eventuali ricorsi avversi alle delibere del Responsabile di Schema saranno esaminati dal Comitato tecnico eventualmente coadiuvato da un gruppo di lavoro formato da esperti tecnici che abbiano esperienza nelle attività oggetto di esame e che non siano stati coinvolti nelle attività oggetto del ricorso. Se ritenuto necessario il Comitato tecnico potrà convocare l'interessato per approfondimenti e/o chiarimenti prima di deliberare.

Il parere espresso da questo gruppo di lavoro sarà considerato conclusivo ed accettato dagli interessati in maniera inappellabile e portato all'attenzione del Responsabile di Schema che dovrà emettere una nuova delibera che recepisca tale parere.

Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso saranno a carico di chi lo ha presentato, qualora dal riesame di tutti gli atti risultasse dimostrata la correttezza della decisione di APAVE ITALIA CPM S.r.l..

Qualora il ricorso venga accolto, APAVE ITALIA CPM S.r.l. attiverà le opportune azioni correttive e preventive al fine di eliminare la causa che lo ha originato.

Il risultato del ricorso verrà comunque inviato al ricorrente a mezzo lettera raccomandata.

28. Arbitrato

I casi di contenzioso derivanti dall'applicazione del Regolamento di APAVE ITALIA CPM S.r.l., sono devolute alla decisione libera e irrituale di un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Brescia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

29. Tutela della privacy

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali riferibili alle persone saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento. In merito alla tutela della privacy, si rimanda all'informativa al trattamento dei dati personali per clienti ai sensi art. 13 e 23 D.Lgs. 196/03, e art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 resa disponibile sul sito www.cpmapave.it/informativa_privacy.pdf; in ogni caso la persona potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 e art.15 del Reg.UE 2016/679.